



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA

REGIONE VENETO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 75 in data 22/12/2020.

Vigente dal 02/02/2021

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto
- Articolo 2: Competenze
- Articolo 3: Responsabilità
- Articolo 4: Servizi a carico dell'Amministrazione
- Articolo 5: Servizi a pagamento
- Articolo 6: Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 7: Depositi di osservazione, obitori, cella mortuaria

FERETRI

- Articolo 8: Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 9: Verifica e chiusura feretri
- Articolo 10: Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11: Piastrina di riconoscimento

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12: Modalità del trasporto
- Articolo 13: Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 14: Orario dei funerali
- Articolo 15: Decesso in abitazione
- Articolo 16: Trasporto di ceneri e ossa umane

CIMITERI

- Articolo 17: Elenco Cimiteri
- Articolo 18: Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 19: Reparti speciali nel Cimitero

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 20: Inumazione
- Articolo 21: Cippo
- Articolo 22: Tumulazione
- Articolo 23: Deposito provvisorio

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 24: Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Articolo 25: Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Articolo 26: Raccolta delle ossa
- Articolo 27: Oggetti da recuperare
- Articolo 28: Disponibilità di materiali
- Articolo 29: Sepolture di valore storico, artistico, architettonico

CREMAZIONE

- Articolo 30: Cremazione
- Articolo 31: Registro di cremazione
- Articolo 32: Urne cinerarie
- Articolo 33: Affidamento delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri

POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 34: Orario
- Articolo 35: Disciplina dell'ingresso

- Articolo 36: Divieti speciali
- Articolo 37: Riti funebri
- Articolo 38: Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 39: Fiori e piante ornamentali
- Articolo 40: Materiali ornamentali

CONCESSIONI: TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 41: Concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe ipogee e cappelle di famiglia
- Articolo 42: Specie delle sepolture
- Articolo 43: Durata delle concessioni
- Articolo 44: Concessione
- Articolo 45: Concessionari
- Articolo 46: Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Articolo 47: Prenotazione loculi, cellette ossario, tombe ipogee e cappelle di famiglia
- Articolo 48: "Concessionario di fatto"
- Articolo 49: Vigilanza
- Articolo 50: Loculi
- Articolo 51: Cappelle e tombe di famiglia
- Articolo 52: Cellette ossario - Cellette cinerarie
- Articolo 53: Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso
- Articolo 54: Manutenzione
- Articolo 55: Morte del concessionario

CONCESSIONI: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 56: Revoca
- Articolo 57: Decadenza
- Articolo 58: Costruzione dell'opera - Termini
- Articolo 59: Estinzione
- Articolo 60: Concessioni perpetue
- Articolo 61: Rinuncia e retrocessione di sepoltura privata

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 62: Accesso al Cimitero
- Articolo 63: Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 64: Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 65: Vigilanza
- Articolo 66: Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

ATTIVITA' FUNEBRI

- Articolo 67: Esercizio di attività funebre

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 68: Mappa
- Articolo 69: Annotazioni in mappa
- Articolo 70: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 71: Cautele
- Articolo 72: Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria
- Articolo 73: Efficacia e decorrenza del Regolamento
- Articolo 74: Disposizioni finali

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni **nazionali e regionali vigenti** di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di Polizia Mortuaria e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dal Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, permanendo in capo ai competenti servizi dell'ULSS gli aspetti igienico-sanitari.
2. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
4. Divisione delle competenze:
 - il Settore Cultura e Servizi Demografici – Ufficio Polizia Mortuaria provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti; lo stesso Ufficio provvede inoltre alla redazione degli atti contrattuali;
 - il Settore Amministrativo provvede alla registrazione degli atti contrattuali;
 - il Settore Programmazione Finanziaria e Tributi - Ufficio Finanziario provvede agli atti contabili;
 - il Settore LL.PP. provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, all'ampliamento, alla manutenzione e a ogni altro adempimento di natura tecnica relativo ai Cimiteri;
 - il Settore Edilizia Privata provvede a rilasciare, su specifica istanza presentata dal committente, l'autorizzazione edilizia solamente nel caso di lavori consistenti nella costruzione o nell'ampliamento di cappelle funerarie o tombe di famiglia esterne al piano cimiteriale.

- Il Settore Servizi al Cittadino provvede all'espletamento delle indagini volte ad accertare lo stato di indigenza o di bisogno del de cuius; se accertato, provvede al pagamento dei costi funerari e di sepoltura;

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture multiple, vanno risolte lasciando in ogni caso estraneo il Comune.

Articolo 4 Servizi a carico dell'Amministrazione

1. E' a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero del Comune di Sona, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari.
2. L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi al Cittadino da cui emerge la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.
3. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.
4. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.
6. Sono inoltre a carico dell'amministrazione anche i seguenti i servizi:
 - a) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - b) la deposizione delle ossa o delle ceneri in ossario comune;
 - c) l'inumazione e la tumulazione di neonati nati morti o deceduti subito dopo la nascita.

Articolo 5 Servizi a pagamento

1. Tutti i servizi non compresi nell'articolo precedente sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'erogazione del servizio cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria invia al richiedente il servizio (o al fruitore/utente, ove si tratti di servizi eseguiti per iniziativa del Comune,

quali esumazioni ed estumulazioni ordinarie) una “intimazione-diffida” a pagare entro 30 giorni, tramite raccomandata A/R o messo notificatore. Scaduto anche questo termine senza aver provveduto al pagamento, si provvederà all’iscrizione a ruolo della somma non riscossa.

2. Ove la legge muti l’individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria sono tenuti, in formato cartaceo o elettronico, i registri dove il responsabile del servizio iscrive:
 - a) le sepolture che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, luogo e data di sepoltura, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione al trasporto e sepoltura;
 - b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 7

Depositi di osservazione, obitori, cella mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del Cimitero, ove esistenti, oppure presso Ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso il deposito di osservazione e l’obitorio siano istituiti al di fuori dell’ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l’Ente o l’Istituto gestore.
3. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate ed osservando le disposizioni impartite dal Dirigente Sanitario dell’ULSS di cui al D.P.R. 285/90.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente Sanitario dell’ULSS di cui al D.P.R. 285/90.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

8. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comuni diversi. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

FERETRI

Articolo 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione.

Articolo 9

Verifica e chiusura feretri

1. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa necessaria all'inumazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. La fornitura avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi al Cittadino da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.
3. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.
4. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per

il recupero dei costi sostenuti per la fornitura del feretro.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.

Articolo 11 **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 **Modalità del trasporto**

1. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite e in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.
2. L'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria provvede, per i deceduti in Sona, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto entro lo stesso Comune e al di fuori di esso, anche in ambito interregionale o internazionale;
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze;
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. In ogni caso, tutti i trasporti funebri con destinazione nel Comune, sono soggetti alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare al competente Ufficio comunale di Polizia Mortuaria, che cura la prenotazione dei relativi servizi;
6. Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
7. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

8. Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali.
9. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
10. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dal comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.

Articolo 13 **Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti sono gratuiti per le esequie previste dall'art. 10; a pagamento in tutti gli altri casi.
2. Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di cadaveri su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria) dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, con oneri a carico del Comune.

Articolo 14 **Orario dei funerali**

1. L'Ufficio di Polizia Mortuaria concorderà con le imprese di onoranze funebri l'orario dei funerali.

Articolo 15 **Decesso in abitazione**

1. Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obitoriale o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un Comune diverso.
2. Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, ed effettuato in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.
3. Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Articolo 16 **Trasporto di ceneri e ossa umane**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.
5. Il trasporto di ossa umane chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito anche dai familiari con mezzi propri.

CIMITERI

Articolo 17 Elenco Cimiteri

1. Il Comune dispone di un Cimitero nel capoluogo e in ogni frazione (Lugagnano, Palazzolo e S. Giorgio in Salici).
2. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe e cappelle di famiglia) da parte di privati;
 - b) campi di inumazione comune (fosse);
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia);
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario comune;
 - g) aree per la dispersione delle ceneri.
3. E' facoltà dei familiari delle persone defunte chiedere che la sepoltura avvenga in uno qualsiasi dei cimiteri indicati al comma 1 del presente articolo.

Le richieste di inumazione o di tumulazione in uno specifico cimitero saranno accolte nei limiti della disponibilità delle sepolture; pertanto il Comune di Sona si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di sepoltura in un dato cimitero, ove nello stesso sia esaurita la disponibilità di spazi. In tal caso i familiari potranno comunque scegliere di inumare o tumulare il defunto in un altro cimitero comunale ove vi sia tale disponibilità.

Articolo 18 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale

o altro soggetto incaricato.

3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. La gestione dei cimiteri è incompatibile con lo svolgimento, sul territorio comunale, dell'attività di onoranze funebri, comprese le attività di trasporto e di cremazione, e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale incaricato.

Articolo 19 **Reparti speciali nel Cimitero**

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, o nelle more della sua adozione, dalla Giunta comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 20 **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione sono assegnate previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

Il periodo di inumazione nei campi comuni, fissato in via ordinaria in anni dieci, può essere prolungato per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri.

2. Nei campi comuni le sepolture avvengono, di norma, una di seguito all'altra, senza soluzione di continuità. Nel caso siano disponibili più campi di inumazione nello stesso cimitero, il Servizio Cimiteriale può stabilire quale campo impiegare per le sepolture.
3. In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Ai sensi dell'Allegato A della Deliberazione G.R. Veneto del 04/04/2014 n. 433, nella fossa in terra è possibile collocare sia all'atto d'inumazione del defunto, sia in un periodo successivo, una sola urna cineraria di materiale resistente all'usura e non inquinante, contenente le ceneri del coniuge o dell'unito civilmente, o dei parenti entro il 2° grado del defunto inumato, previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. Per permettere l'inumazione dell'urna cineraria la lapide deve essere rimossa e ripristinata a cura dei familiari del defunto inumato.
5. I campi degli indecomposti sono destinati all'inumazione dei feretri e dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, al fine della completa mineralizzazione degli stessi.

6. Nei reparti speciali di cui all'art. 19, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato dalla circolare Ministero della Sanità n. 10/1998, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.
7. Sulla fossa può essere installato un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 130 dal piano di campagna.
8. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Ferma restando la responsabilità del committente per danni causati a terzi o a beni dell'Amministrazione comunale dalla lapide apposta, in nessun caso l'amministrazione comunale risponde dei danni alla lapide causati dall'asestamento del terreno.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/1990.
10. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare per giustificati motivi, l'inumazione dei defunti anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune, purché in possesso di un legame storico o parentale o assistenziale con il territorio comunale. In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare l'inumazione anche di persone non residenti nel Comune non aventi alcun legame storico e parentale con il comune stesso, che si siano distinti in vita compiendo azioni per la comunità. L'inumazione di non residenti nel Comune di Sona è sottoposta al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
11. Nei Cimiteri comunali viene eseguita l'inumazione dei prodotti abortivi e dei feti, delle parti anatomiche riconoscibili, delle parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane rinvenute nel territorio del Comune, delle salme di persone ignote, salvo che ne venga richiesto il trasferimento in un diverso cimitero.

Articolo 21

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo con indicate le generalità del defunto, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. A richiesta dei privati, può essere effettuata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba avente le caratteristiche di cui al comma 7 del precedente art. 20.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti l'inumazione e ai loro aventi causa.

Articolo 22

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe o cappelle di famiglia, cellette ossario), costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura secondo la normativa vigente.
4. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
7. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 23 **Deposito provvisorio**

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, in caso di indisponibilità di loculi o tombe di famiglia, o in caso di lavori necessari in loculi o tombe di famiglia, può autorizzare la tumulazione provvisoria in tomba comunale di un defunto e previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. Al momento della tumulazione in tomba comunale si dovrà presentare domanda al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria di concessione cimiteriale, ai sensi del successivo art. 46.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ampliamento del Cimitero o l'ultimazione dei lavori relativi a cappelle o tomba di famiglia.
3. Ad ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero ed entro sei mesi dalla concessione di loculo, tomba o cappella di famiglia, l'interessato dovrà provvedere all'estumulazione del feretro dalla tomba comunale, salvo che non ottenga una proroga al compimento dei lavori. In caso contrario, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spese a carico dei familiari.
4. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 24 **Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Sono **esumazioni ordinarie** quelle eseguite, ai sensi dell'art. 39 della L.R. Veneto n.18/2010, dopo dieci anni dall'inumazione. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Sono **estumulazioni ordinarie** quelle eseguite alla scadenza della concessione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. Veneto n. 18/2010.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione dei resti mortali esumati o estumulati, essi potranno:
 - a) essere trasferiti in terra, nel campo degli indecomposti, entro contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione è fissato in via ordinaria in anni cinque, salva la possibilità di prolungare detto periodo per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei resti mortali.
 - b) essere avviati a cremazione, previa richiesta degli aventi diritto, corredata dai necessari assensi.
5. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei o delle ceneri in celletta ossario, in loculo, in tomba o cappella privata, l'esecuzione dei relativi servizi di raccolta, traslazione, stoccaggio rifiuti e tumulazione è subordinata al pagamento della somma stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
6. È compito del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria curerà periodicamente la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali sono attivabili l'esumazione o l'estumulazione ordinarie.

L'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie viene resa nota, con valore di notifica a ogni effetto di legge, tramite apposito avviso scritto, affisso all'ingresso del cimitero ove le operazioni avranno luogo e all'albo pretorio comunale, almeno 60 giorni prima del loro inizio; contemporaneamente, sarà collocato sul chiusino del loculo o nei pressi della sepoltura a terra, un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l'operazione

Qualora nessun avente titolo comunichi all'Ufficio di Polizia Mortuaria la decisione circa la collocazione dei resti ossei dopo l'esumazione o l'estumulazione, questi, verranno posti provvisoriamente in tomba comunale e, dopo il 2 novembre dell'anno in corso, nell'ossario comune.

7. È ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in fatto di sicurezza.
2. Alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie si applica la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'erogazione del servizio cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria invia al richiedente il servizio (o al fruitore/utente, ove si tratti di servizi eseguiti per iniziativa del Comune) una "intimazione-diffida" a pagare entro 30 giorni, tramite raccomandata A/R o messo notificatore. Scaduto anche questo termine senza aver provveduto al pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo della somma non riscossa. A tal fine, il Comune è tenuto a individuare una sola persona fra i successori del de cuius, cui intimerà di dare corso al pagamento in questione, fatti salvi i diritti della persona così individuata di rivalersi,

successivamente, in separata sede, sugli eventuali altri soggetti tenuti allo stesso pagamento.

Articolo 25

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono **esumazioni straordinarie** quelle eseguite prima dei dieci anni stabiliti dall'art. 39 L.R. Veneto n. 18/2010, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari, con oneri a carico degli stessi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, per il trasferimento a tomba privata o in altro cimitero fuori del Comune o per la cremazione.
2. Sono **estumulazioni straordinarie** quelle eseguite prima dello scadere della concessione, ai sensi dell'art. 40 della L.R. Veneto n. 18/2010.
3. Qualora si tratti di sepoltura concessa in perpetuità, l'operazione si considera in ogni caso straordinaria.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono effettuare rispettando le prescrizioni e i periodi stabiliti dagli artt. 83, 84, 88 e 89 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e precisamente dal mese di ottobre al mese di aprile. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno. Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione straordinarie occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione dei resti mortali esumati o estumulati, essi potranno:
 - a) essere trasferiti in terra, nel campo degli indecomposti, entro contenitori di materiale biodegradabile. Il tempo di inumazione è fissato in via ordinaria in anni cinque, salva la possibilità di prolungare detto periodo per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei resti mortali.
 - b) essere avviati a cremazione, previa richiesta degli aventi diritto, corredata dai necessari assensi.
6. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria esumazioni e/o estumulazioni straordinarie per esigenze di Polizia Cimiteriale e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del comune.
7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme stabilite con deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'esecuzione dell'operazione cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria invia al richiedente il servizio una "intimazione-diffida" a pagare entro 30 giorni, tramite raccomandata A/R o messo notificatore. Scaduto anche questo termine senza aver provveduto al pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo della somma non riscossa.

Articolo 26

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 27 **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione e in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile comunale della Polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.
3. L'appropriazione, da parte del personale incaricato delle esumazioni o delle estumulazioni, di qualsiasi oggetto rinvenuto durante tali operazioni, costituisce grave comportamento, sanzionabile ai sensi di legge.

Articolo 28 **Disponibilità di materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà, di alienarli o di smaltirli in discarica.

Articolo 29 **Sepolture di valore storico, artistico, architettonico**

1. Le opere di pregio storico, artistico e/o architettonico, anche appartenenti a private sepolture, alla scadenza delle relative concessioni cimiteriali, possono essere conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri, in ottemperanza al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
2. In presenza di manufatti di pregio storico, artistico e/o architettonico, ove si debba procedere, per lo spirare del termine di legge, alla rimozione della sepoltura a terra ove sono collocati, il Comune di Sona si riserva la facoltà di agire al fine di garantire la tutela e la valorizzazione di tali manufatti pregiati.
3. Ove i soggetti privati aventi titolo non provvedano al rinnovo della concessione cimiteriale e si debba procedere all'estumulazione, e ciò comporti la rimozione di opere di pregio storico, artistico e/o architettonico, il Comune di Sona si riserva la facoltà di agire al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione.

4. Il Comune di Sona si riserva la facoltà di intervenire per la conservazione di sepolture di personaggi illustri e primarie autorità istituzionali e religiose.

C R E M A Z I O N E

Articolo 30 Cremazione

1. La cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla L. n. 130/2001 e dalla L.R. Veneto n. 18 /2010.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della L. n. 130/2001.
3. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 2.

Articolo 31 Registro di cremazione

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è istituito, ai sensi dell'art. 48 della L.R. Veneto n. 18/2010, il registro per la cremazione dove sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice Civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
3. I dati contenuti nel registro di cremazione sono validi solo per la Regione Veneto. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, il richiedente è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto di volontà.

Articolo 32 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle apposite cellette-ossario o mediante interrimento, ai sensi del precedente art. 20, nella fossa in terra. È altresì ammessa la collocazione all'interno di un loculo, assieme al feretro del coniuge o dell'unito civilmente o del congiunto ivi tumulato, purchè legato da vincolo di parentela entro il 2° grado o di affinità entro il 1° grado. Infine, è consentita la tumulazione in tomba o cappella di famiglia.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario/ossario comune.

Articolo 33

Affidamento delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, nel rispetto della volontà del defunto possono essere consegnate agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
2. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata dev'essere comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della L. n. 130/2001 e della L.R. Veneto n. 18/2010, è ammessa nelle apposite aree cimiteriali e in aree private.
5. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definiti all'art. 3, c.1, num. 8), del D. Lgs. n. 285 del 30-04-1992 (Nuovo codice della strada).
6. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
7. All'interno dei cimiteri comunali sono individuate le apposite aree cimiteriali in cui è consentita la dispersione delle ceneri.
8. E' altresì ammessa la dispersione delle ceneri nel cinerario/ossario comune, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 32, comma 3.
9. E' vietata la dispersione in aria (al vento), in edifici o altri luoghi chiusi.
10. La dispersione delle ceneri è eseguita a titolo oneroso, secondo il tariffario stabilito dalla Giunta comunale.
11. In mancanza dei soggetti di cui al c.1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale gestore del servizio delle operazioni cimiteriali.
12. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare per giustificati motivi, la dispersione delle ceneri anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune, purché in possesso di un legame storico o parentale o assistenziale nel territorio comunale. In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare la dispersione anche di persone non residenti nel Comune non aventi alcun legame storico e parentale con il comune stesso, che si siano distinti in vita compiendo azioni per la comunità. La dispersione delle ceneri di non residenti nel Comune di Sona è sottoposta al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
13. Le ceneri già tumulate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto

delle condizioni e delle modalità stabilite della L. n. 130/2001 e dalla L.R. Veneto n. 18/2010.

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 34

Orario

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale con proprio atto.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 35

Disciplina dell'ingresso

1. Nei Cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni otto quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 36

Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - o) effettuare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 37 Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 38 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato sia riportato sulla lapide con la relativa traduzione in italiano.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o altri oggetti indecorosi.
4. Sulle sepolture nei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, aventi dimensioni massime di cui al precedente art. 21.
5. Le modifiche di lapidi, monumenti, ornamenti ed epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate dal Responsabile del Settore LL.PP.
6. La copertura in marmo non deve estendersi oltre la singola sepoltura cui è apposta. E' pertanto esclusa la possibilità di coprire con una sola lapide più sepolture fra loro contigue. Parimenti, l'eventuale luce votiva potrà essere apposta su ciascuna sepoltura, e non in posizione intermedia fra due di esse.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel

tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite al comma 1 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui, e nel rispetto delle distanze tra una fossa e l'altra.

Articolo 39 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori, le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o i loculi, il personale gestore del servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Articolo 40 **Materiali ornamentali**

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
2. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 28, in quanto applicabili.

C O N C E S S I O N I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 41 **Concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe ipogee e cappelle di famiglia**

1. Il Comune si riserva la possibilità di individuare all'interno delle aree cimiteriali dei lotti di terra, aventi dimensioni ridotte, da destinare alla concessione per 99 anni rinnovabili a privati per la realizzazione di tombe ipogee e cappelle di famiglia, secondo le dimensioni e le tipologie stabilite dalla Giunta comunale, su indicazione del Settore LL.PP.
2. La realizzazione delle tombe ipogee e delle cappelle di famiglia è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti. L'acquisizione del terreno non implica la tacita autorizzazione a procedere alla realizzazione delle opere. Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria è completamente a carico dei concessionari.
3. La tariffa per la concessione del terreno di cui al presente articolo è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Entro dodici mesi dalla registrazione nel repertorio comunale del contratto di concessione, il

concessionario deve provvedere a completare l'edificazione del proprio manufatto, pena la decadenza della concessione stessa.

Tale obbligo si applica anche alle concessioni di lotti di terreno rilasciate anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, ove i concessionari, entro un anno dalla stessa data, non completino l'edificazione del proprio manufatto.

Per motivi eccezionali, il Sindaco può concedere una proroga di 3 mesi al termine predetto, previa richiesta del concessionario.

5. In caso di decadenza della concessione, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso delle somme versate per tale titolo al Comune di Sona.

Articolo 42 Specie delle sepolture

1. Le sepolture possono essere comuni e private.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazioni assegnate previo pagamento della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, a chi non chieda il seppellimento in sepolture private (loculi, cappelle e tombe di famiglia, cellette ossario).
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse dal Comune, a richiesta degli interessati, previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 43 Durata delle concessioni

1. Le sepolture private consistono:
 - a) nell'uso temporaneo di loculi ove le salme possono essere tumulate, per la durata di **40 o 50 anni dalla data di concessione**, a scelta del concessionario.
Alla scadenza, le concessioni saranno rinnovabili per la durata di 10, di 40 o di 50 anni.
Il rinnovo della durata di 10 anni sarà possibile solo alla prima scadenza, mentre alle scadenze successive alla prima le concessioni saranno rinnovabili per 40 o 50 anni.
 - b) nell'uso temporaneo di cellette ossario/cinerario, ove le ceneri o i resti ossei possono essere tumulati, per la durata di 40 o 50 anni dalla data di concessione, a scelta del concessionario.
Alla scadenza le concessioni saranno rinnovabili per la durata di 10, di 40 o di 50 anni.
Il rinnovo della durata di 10 anni sarà possibile solo alla prima scadenza, mentre alle scadenze successive alla prima le concessioni saranno rinnovabili per 40 o 50 anni.
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe ipogee di famiglia o cappelle) per la durata di 99 anni dalla data di concessione, rinnovabili di ulteriori 99 anni;
 - d) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. Le concessioni non sono tacitamente rinnovabili.

3. Alle concessioni di loculi e di cellette ossario/cinerario, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le facoltà di rinnovo previste dalle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.

Articolo 44 **Concessione**

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 43, comma 1.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - l'identificazione del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "*inter vivos*", né per atti "*mortis causa*". Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto alla conservazione delle distanze o dello stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare e impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca, a decadenza o a estinzione, ai sensi dei successivi artt. da 56 a 59 del presente Regolamento.
8. Gli atti di concessione di loculi o cellette ossario devono contenere il nominativo del beneficiario. È data la facoltà al concessionario di porre il loculo o celletta ossario "a disposizione" del proprio coniuge o dell'unito civilmente e dei propri parenti entro il 2° grado (in linea retta o collaterale) e affini entro il 1° grado. In tale ipotesi, il concessionario effettua, al momento della tumulazione, una dichiarazione di individuazione del defunto da porre nel loculo o celletta ossario. Tale dichiarazione andrà allegata all'atto di concessione. Qualora il concessionario sia deceduto al momento della tumulazione del defunto, sarà il coniuge o l'unito civilmente, o il parente entro il 2° grado del concessionario stesso a rendere la dichiarazione di individuazione del defunto.
9. Gli atti di concessione in cui il beneficiario viene chiaramente individuato sono da intendersi

esclusivamente a favore del beneficiario stesso. Qualora il concessionario intenda rinunciare prima della scadenza della concessione, occorre acquisire la sua rinuncia scritta. Nel caso di loculo/celletta ossario occupati, a fronte di qualsiasi richiesta di estumulazione o movimentazione, gli interessati dovranno sostenere le spese relative all'estumulazione, e alla nuova inumazione o tumulazione.

10. La rinuncia comporta in ogni caso la perdita del diritto all'uso del loculo/celletta ossario e la decadenza della concessione originaria. Il loculo/celletta ossario torna poi in disponibilità al Comune senza diritto di rimborso alcuno. Viceversa, in caso di rinuncia alla tomba o cappella di famiglia, o all'area destinata alla costruzione di tomba/cappella di famiglia, il concessionario avrà diritto a una indennità, giusta successivo art. 61.

Articolo 45 Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Se l'atto di concessione è stipulato da un procuratore speciale, tale qualità dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegati all'atto di concessione, nei quali dovrà essere determinata la persona in favore della quale ha luogo la stipulazione.

Articolo 46 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e il beneficiario della stessa.
2. Le concessioni di loculi e cellette ossario possono essere richieste anche a favore di persone in vita purché abbiano già compiuto i 75 anni di età, con possibilità di concessione ai soli coniuge o unito civilmente, indipendentemente dall'età. In casi eccezionali in cui si evidenzino situazioni di effettiva necessità e previa autorizzazione del Sindaco, viene data la possibilità di concessione anche a persone in vita con meno di 75 anni d'età, fatte salve le limitazioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare per giustificati motivi, la tumulazione, l'inumazione o la dispersione delle ceneri, compatibilmente con la disponibilità di sepolture, anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nei cimiteri comunali, purché in possesso di un legame storico o parentale o assistenziale nel territorio comunale.

In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare la sepoltura anche di persone non residenti nel Comune non aventi alcun legame storico e parentale con il comune stesso, purché si siano distinti in vita compiendo azioni per la comunità.

L'inumazione, la tumulazione e la dispersione delle ceneri dei deceduti, residenti o non residenti nel Comune di Sona, sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

4. In ogni cimitero è stabilito un numero minimo di loculi e di cellette ossario distribuiti uniformemente su tutte le file, che saranno inderogabilmente destinati ai defunti correnti, come di seguito

specificato:

	SONA	LUGAGNANO	PALAZZOLO	S. GIORGIO IN S.
loculi	30	50	30	30
cellette ossario	20	35	20	20

Il diritto alla precedenza nella concessione di loculi, cellette ossario, tombe e cappelle di famiglia, viene stabilito in relazione alla priorità temporale della richiesta, dando comunque la precedenza alle domande depositate agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (previa conferma delle stesse). A questo fine è determinante il numero di protocollo generale e la data di presentazione dell'istanza.

I loculi e le cellette ossario, ad eccezione di quelli che si rendono liberi in seguito ad estumulazioni, vengono assegnati progressivamente, in ordine orizzontale, con la sola possibilità di scelta della fila, partendo da sinistra verso destra, fatta salva la richiesta di concessione di due o più loculi contigui per coniugi o uniti civilmente, o parenti entro il 2° grado, richiesta per la quale vale, oltre alla scelta della fila, il criterio della disponibilità dei primi loculi adiacenti partendo da sinistra verso destra.

Articolo 47

Prenotazione loculi, cellette ossario, tombe ipogee e cappelle di famiglia

1. Nel caso di ampliamento o costruzione di nuovi Cimiteri, la disponibilità di loculi e di cellette ossario è riservata prioritariamente ai defunti che sono stati collocati provvisoriamente in tomba comunale; l'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di consentire ai cittadini interessati la prenotazione di ogni tipo di sepoltura nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 46.
2. L'avviso di prenotazione dovrà essere reso pubblico nelle forme più idonee.
3. All'atto della prenotazione i cittadini interessati dovranno versare un acconto sul costo di concessione che sarà stabilito dalla Giunta comunale.
4. In caso di disponibilità di loculi e cellette ossario, non è consentita alcuna forma di prenotazione; quindi, gli interessati dovranno acquistare i suddetti loculi e loculetti ossari o, in alternativa, effettuare l'inumazione del defunto o tumulazione in tomba di famiglia con apposita autorizzazione del concessionario. Pertanto il Comune, nel caso specifico, non autorizzerà tumulazioni provvisorie in tombe comunali.

Articolo 48

Concessionario di fatto

5. In presenza di concessioni cimiteriali prive di atto negoziale scritto, è considerato "concessionario di fatto":
 - il parente più prossimo del defunto tumulato nel manufatto privo di concessione;
 - il soggetto munito di ricevuta attestante il pagamento del prezzo di concessione.

Articolo 49

Vigilanza

1. Il Comune esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Articolo 50

Loculi

1. Nel loculo deve obbligatoriamente essere tumulata la salma del beneficiario della concessione.

Ciascun loculo deve contenere una sola salma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. 285/90 (madre e neonato morti in concomitanza dal parto possono essere chiusi in una sola cassa). In caso di richiesta dei familiari, e purchè le dimensioni del loculo lo consentano, è possibile **collocare, oltre alla salma del beneficiario, al massimo due cassetine in zinco, oppure 3 urne cinerarie, oppure una cassetina in zinco e due urne cinerarie**, contenenti i resti ossei o le ceneri del coniuge o dell'unito civilmente, o dei parenti (in linea retta e collaterale) fino al 2° grado.

2. All'apertura del loculo, successiva alla tumulazione della salma, per la collocazione di cassetine di zinco o di urne cinerarie, di cui al presente articolo, provvederà la ditta gestore dei servizi cimiteriali incaricata dal Comune.
3. Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che, all'atto della concessione del loculo, è effettuata direttamente dal Comune. L'eventuale successiva sostituzione, per qualsiasi ragione, di tale lapide, sarà a carico e cura del concessionario.
4. Resta a carico del concessionario l'applicazione e la manutenzione di scritte, fotografie, vaschette portafiori (che portano avere sporgenza massima di 12 cm.), lumi votivi o altri elementi decorativi.

Il concessionario o i suoi aventi causa rispondono dei danni cagionati in qualunque modo a terzi da tali elementi della sepoltura.

5. Alla scadenza della concessione, il concessionario o i suoi aventi causa potranno chiederne il rinnovo: ove ciò non avvenga, il Comune rientrerà nella disponibilità del loculo e provvederà alla liberazione dei resti mortali/ossei, sempreché il concessionario o i suoi aventi causa non destinino altrimenti i resti mortali/ossei, nei termini delle facoltà loro concesse dal presente regolamento.
6. In caso di rinuncia alla concessione di un loculo non è dovuto alcun rimborso.

Articolo 51

Cappelle e tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone di cui al comma 4.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nel successivo comma 4, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Pertanto gli aventi diritto alla tumulazione nella tomba/cappella di famiglia sono:
 - il coniuge o l'unito civilmente;
 - i figli e i loro discendenti in linea retta. In mancanza di figli o di loro discendenti in linea retta, i discendenti in linea collaterale;
 - i genitori e gli ascendenti fino al 2° grado;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, i loro coniugi o parti dell'unione civile, e discendenti in linea retta.
5. Nel caso in cui al comma 3, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto o ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
6. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre alla tumulazione del concessionario e dei soggetti indicati al precedente comma 4, può essere autorizzata la tumulazione di terze persone, anche se estranee alla parentela o all'affinità. La tumulazione di tali defunti deve risultare da autorizzazione, datata e firmata da tutti i concessionari.
7. Nelle concessioni di tombe e cappelle di famiglia, in via ordinaria, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto e rilascio delle necessarie autorizzazioni.
8. All'apertura della cappella di famiglia e della tomba di famiglia provvederà il personale gestore dei servizi cimiteriali, alla presenza obbligatoria del concessionario o dei familiari prossimi o di persona delegata. Qualora il sepolcro fosse difettoso, ammalorato o di cattiva qualità e l'apertura della tomba/cappella di famiglia risultasse compromessa o impossibile da effettuare, i concessionari provvederanno al ripristino delle condizioni ottimali con costi a loro carico, senza che ciò comporti alcun onere a carico del Comune.

Articolo 52

Cellette ossario – cellette cinerarie

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario o urne cinerarie.
2. In caso di richiesta dei familiari è consentita la collocazione all'interno della medesima celletta, dei resti ossei o delle ceneri di due defunti. Nel dettaglio, di una cassetta in zinco e di un'urna cineraria, oppure di due urne cinerarie, contenenti le ceneri/resti ossei del coniuge o dell'unito civilmente, o dei parenti (in linea retta e collaterale) fino al 2° grado e affini fino al 1° grado del primo defunto tumulato.
3. Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che, all'atto della concessione della celletta, è effettuata direttamente dal Comune. L'eventuale successiva sostituzione, per qualsiasi ragione, di tale lapide, sarà a carico e cura del concessionario.

4. In caso di rinuncia alla concessione di una celletta non è dovuto alcun rimborso.

Articolo 53

Sepulture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente il seppellimento o l'estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Articolo 54

Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari.
2. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie. Sono comunque escluse da qualsiasi manutenzione da parte del Comune:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari.
3. Poiché nella tariffa di concessione di loculi e cellette è compresa la fornitura di lapide in marmo o altro materiale idoneo, l'eventuale successiva sostituzione, per qualsiasi ragione, di tale lapide sarà a carico e cura del concessionario.
4. La ricarica della terra nei campi di inumazione, da eseguirsi in un momento successivo all'installazione della lapide, è effettuata dal gestore dei servizi cimiteriali.

Articolo 55

Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dei precedenti artt. 44 e 45, sono tenute a darne comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore del coniuge o dell'unito civilmente (se vivente), o degli ascendenti o discendenti in linea retta del concessionario, previo consenso di tutti gli eredi di pari grado.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato con provvedimento del

Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel comma 1 del presente articolo, ferma restando la titolarità della concessione nella persona originariamente individuata all'atto della concessione. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza con la procedura di cui all'art. 58.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 56.
5. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti ossei o mortali, ed eseguite le eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.
6. Il presente articolo si applica anche agli atti di concessione perpetua.

CONCESSIONI: REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Nel caso di concessioni perpetue è prevista, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90, la revoca delle stesse qualora siano state rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75 e quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero. Per tali concessioni, l'avente diritto otterrà un rimborso determinato con la formula riportata al comma 2 dell'art. 61, avendo riferimento alla durata convenzionale di 99 anni.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al precedente art. 44;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, ai sensi del successivo art. 58;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
 - f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, limitatamente ai casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La diffida non è necessaria nelle ipotesi disciplinate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, in base ad accertamenti dei relativi presupposti.
 4. Nei casi previsti dalle lettere a) e d) del precedente comma 1, la decadenza si costituisce automaticamente allo spirare dei termini qui previsti; in tali casi la relativa dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, ha efficacia di mero accertamento (efficacia dichiarativa).
 5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
 6. Successivamente il Responsabile del Settore LL.PP. disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 58 **Costruzione dell'opera – Termini**

7. Le concessioni in uso di lotti di terra, entro le aree cimiteriali, ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento, per la realizzazione di tombe ipogee e cappelle di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita ultimazione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di registrazione del contratto nel repertorio comunale, pena la decadenza della concessione stessa.
8. Relativamente alle concessioni in uso di lotti di terra rilasciate anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora ultimate, il termine di 12 mesi previsto dal precedente comma decorre dalla stessa vigenza del presente regolamento;
9. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza si costituisce automaticamente allo spirare dei termini qui previsti; in tali casi la relativa dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, prevista dal precedente articolo 57, ha efficacia di mero accertamento (efficacia dichiarativa).
10. Per motivi eccezionali, il Sindaco può concedere una proroga di 3 mesi al termine predetto, previa richiesta del concessionario.

Articolo 59

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 43, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati nelle forme previste nel presente regolamento per le esumazioni e le estumulazioni, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 60

Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, conservano tale caratteristica, se stabilita dai relativi atti di concessione.

Articolo 61

Rinuncia e retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata (utilizzata o meno) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. In seguito alla sola rinuncia della concessione di tomba di famiglia, cappella di famiglia, area destinata alla costruzione di tomba/cappella di famiglia (utilizzate o meno, e tranne il caso in cui sia già intervenuta, per qualsiasi ragione, la decadenza dalla concessione), è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t / d \times r$$

dove:

C = corrispettivo da rimborsare

T = tariffa di concessione corrisposta all'atto di concessione

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni. Per tali concessioni è sempre ammessa la rinuncia con il diritto al rimborso determinato con la formula riportata al comma 2.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le

salme, i resti, le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione. La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di cui al comma 2. Per le concessioni perpetue tale periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni. Il Comune provvederà a riconcedere il sepolcro previa sistemazione/sanificazione e nuova perizia del Settore LL.PP. comunale sul valore dell'opera.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62 Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione di nuove costruzioni o di ampliamento di opere già esistenti, i concessionari dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 63 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe ipogee e cappelle di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore LL.PP.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti a cura del privato che esegue interventi per la realizzazione o la manutenzione della tomba e della cappella di famiglia. Dovranno essere consegnati al Settore LL.PP. i relativi formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali (es.: terra); non dovranno essere sparsi materiali nelle aree limitrofe alla zona interessata dalla costruzione e non dovranno essere imbrattate o danneggiate opere; in ogni caso l'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

4. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, almeno sette giorni prima dell'annuale commemorazione dei defunti.

Articolo 65 Vigilanza

1. Il Responsabile del Settore LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere pubbliche sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Settore Edilizia Privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere private sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1. Il personale che presta servizio all'interno dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso e cortese nei confronti del pubblico;
 - b) a indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività Cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi ai divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ATTIVITA' FUNEBRI

Articolo 67
Esercizio di attività funebre

1. L'attività funebre è svolta a norma dell'art. 5 della L.R.V. n. 18/2010.
2. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
3. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato
4. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 68
Mappa

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.

Articolo 69
Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- c) la data ed il numero progressivo della concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- f) le operazioni cimiteriali che comportano l'introduzione nella sepoltura di salme, resti o ceneri, o alla loro rimozione, con l'indicazione del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 70

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale gestore del servizio delle operazioni cimiteriali che presta servizio nei cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, affidamento ceneri, dispersione ceneri, ecc...) o una concessione (aree, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue, e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 72

Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi della L. 267/2000, spetta al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano, secondo le proprie competenze, al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria o al Responsabile del Settore LL.PP., su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

3. Gli utenti potranno rivolgere le proprie istanze relative alle materie disciplinate dal presente Regolamento all'ufficio comunale di Polizia Mortuaria, che provvederà a trasmetterle agli uffici competenti per materia, dandone contestualmente comunicazione agli utenti.

Articolo 73

Efficacia e decorrenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto comunale, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Dalla data di entrata in vigore, è abrogato integralmente il Regolamento di Polizia Mortuaria di Sona, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 29 settembre 2014.
2. La durata delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimane quella stabilita nell'atto concessorio.
3. In caso di controversie inerenti concessioni stipulate in vigenza di precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, si applicano le norme del Regolamento in vigore al momento della concessione e le disposizioni previste dall'atto concessorio. Ove la disciplina fosse carente, si rinvia alle norme di legge primarie, nonché al presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 74

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nella L. 30 marzo 2001, n. 130, nella L. R. Veneto 04/03/2010 n. 18, Deliberazione G.R. Veneto 04/04/2014 n. 433/DGR e le altre norme di carattere generale regolanti la materia.